

Le parti prendono atto che per effetto della cessazione di personale beneficiario delle risorse destinate ai passaggi di livello, si rendono disponibili risorse, corrispondenti a € 24.041,95, per l'applicazione dell'articolo 54, con decorrenza 1 agosto 2009, per le procedure selettive finalizzate al passaggio di livello di tre collaboratori tecnici enti ricerca dal VI al V livello e di un collaboratore tecnico enti ricerca dal V al IV livello.

L'importo residuo verrà erogato, in unica soluzione, a titolo di fondo per la produttività collettiva ed individuale secondo il meccanismo all'epoca convenuto.

FLC CGIL

M. Ulmanno
Arini

UIL PA AFAM

F. Nobile

CISL - FIR

Edoardo

ENSE

Q. M. 109

ENSE

Guerra

ACCORDO SULL'EROGAZIONE DI BUONI PASTO

Le parti concordano sull'aumento progressivo del valore del buono pasto dal valore facciale attuale di € 7,00 a quello massimo contrattuale di € 10,00 con le seguenti scadenze:

- ✓ da € 7,00 a € 8,00 euro a partire dal 1 gennaio 2010 o dall'entrata in vigore del nuovo accordo sull'orario di lavoro;
- ✓ da € 8,00 a € 9,00 a partire dal 1 luglio 2010 o dall'entrata in vigore del nuovo accordo sulle indennità al personale non ricercatore;
- ✓ da € 9,00 a € 10,00 a partire dal 1 gennaio 2011 o dall'entrata in vigore dell'accordo sul telelavoro.

FIL CGIL *[Signature]*
UIL PAUR AFAM *[Signature]*
ANPARI *[Signature]*
CISL - FIR *[Signature]*
E NSE *[Signature]*
E NSE *[Signature]*

10 novembre 2009

ORGANISMO CONSULTIVO DEI RICERCATORI DELL'ENSE

ART.1

Allo scopo di favorire la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze, l'ENSE valorizza l'apporto dei propri ricercatori e ne promuove lo sviluppo, anche professionale.

ART. 2

Nell'ambito delle iniziative volte alla realizzazione degli scopi proclamati dalla Carta europea dei ricercatori, l'ENSE, anche in applicazione degli accordi contrattuali, si fa garante della partecipazione dei ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di durata almeno annuale, e indeterminato presso le proprie strutture alla vita istituzionale dell'Ente stesso individuando un apposito organismo consultivo dei propri ricercatori.


ART. 3

L'organismo consultivo dei ricercatori dell'ENSE ha la finalità di promuovere la professionalità dei ricercatori e di contribuire attivamente al funzionamento dell'Ente stesso.

ART. 4

L'organismo consultivo formula pareri al Consiglio scientifico, trasmessi a cura del Direttore Generale, sulle questioni sulle quali è interpellato, nonché, motu proprio, valutazioni e proposte sulle seguenti materie concernenti l' ENSE:

- a. piano scientifico pluriennale, quale emerge dai documenti di bilancio e da altre eventuali fonti;
- b. attuazione degli obiettivi di ricerca;
- c. linee generali di attività del personale ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca;
- d. problematiche incontrate dai singoli ricercatori nello svolgimento dell'attività scientifica;
- e. collaborazioni scientifiche e attività formative.



Qualora i pareri richiesti all'organismo o di competenza dell'organismo, non siano formulati, il Consiglio scientifico, tramite il Direttore Generale, può sollecitarli ma non è vincolato alla relativa acquisizione.

I pareri formulati sono presi in considerazione dal Consiglio scientifico nella conduzione della propria attività e ai fini delle relative iniziative, senza tuttavia implicare alcun obbligo dell'Organo statutario, salvo quello di motivare l'eventuale disaccordo.

ART. 5

L'organismo consultivo, che dura in carica tre anni, è composto di tre dipendenti in servizio a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore, o primo ricercatore o dirigente di ricerca, rispettando la rappresentanza di genere.

I suoi componenti, previa elezione, alla prima riunione eleggono al proprio interno un presidente che ha il compito di portavoce dell'organismo consultivo stesso presso gli Organi e le strutture dell'ENSE, nonché quello di convocare le riunioni dell'organismo consultivo stabilendone l'ordine del giorno.

Affinché le sedute, di regola quadrimestrali, dell'organismo consultivo abbiano validità è indispensabile la presenza del presidente e di almeno uno dei due componenti.

Delle sedute devono essere redatti verbali da trasmettere al Direttore Generale.

Qualora l'organismo consultivo non si riunisca entro un anno dalla comunicazione dei risultati dell'elezione, ovvero a distanza di un anno dalla precedente seduta, decade automaticamente e il Direttore Generale promuove l'elezione di nuovi rappresentanti.

ART. 6

Acquisite le candidature entro 20 giorni dalle elezioni, le medesime sono svolte, a scrutinio segreto. Sono utilizzate schede e buste previamente predisposte da consegnare al responsabile della unità organica di appartenenza dei ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, entro la data stabilita dal Direttore Generale. Il voto si esprime con l'indicazione di un massimo di due preferenze nell'ambito delle candidature presentate.

Le buste raccolte entro la data stabilita sono, quindi, trasferite ai Servizi Amministrativi per lo scrutinio e la proclamazione dei risultati.

ART. 7

L'attività nell'organismo consultivo non è retribuita, ma può svolgersi durante l'orario di lavoro.

Nel caso per effettuare la riunione occorra recarsi in altra sede di servizio, l'ENSE riconosce il relativo trattamento di missione.

ART. 8

I verbali trasmessi al Direttore Generale vengono, quindi, sottoposti al Consiglio scientifico, Organo statutario deputato alla formulazione di pareri al Consiglio di amministrazione in merito agli orientamenti scientifici e alla attività di ricerca e sperimentazione.

ART. 9

Il presente regolamento viene applicato anche ai tecnologi, laddove personale di tale profilo fosse assunto a tempo determinato o indeterminato presso l' ENSE.

[Handwritten signatures]

Roberto Tasso

Giuseppe

[Handwritten signature]

ARTICOLO N. 5
(Settori di particolare interesse ai fini dell'incarico)

- ✓ Supporto agli Organi
- ✓ Manutenzione del sito informatico dell'ENSE
- ✓ Manutenzione delle reti e dei programmi informatici
- ✓ Armonizzazione e impulso delle attività d'ufficio, di laboratorio e in ambito culturale
- ✓ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

ARTICOLO N. 6
(Durata)

Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati esclusivamente mediante espresso provvedimento motivato. Semestralmente verrà effettuata la verifica delle attività e degli incarichi.

A ciascun dipendente può essere attribuito un solo incarico.

ARTICOLO N. 7
(Remunerazione)

Ai dipendenti incaricati di specifici oneri lavorativi è riconosciuto un compenso per ogni giorno di effettiva presenza (indipendentemente dalle ore prestate nella giornata in relazione a permessi, part-time, allattamento, ecc.) determinato in 4,50 euro.

ARTICOLO N. 8
(Sostituzioni)

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del destinatario, di revoca motivata dell'incarico ovvero di indisponibilità, dichiarata dal dipendente, ad assolvere il maggior gravoso impegno, si procede, con la procedura di cui all'articolo 3, alla sostituzione dell'incaricato fino a completamento del periodo annuale, al termine del quale tutti gli incarichi sono attribuiti contestualmente.

Essendo, in linea di principio, escluso che l'incarico possa risultare vacante per periodi superiori ad un mese, i soggetti competenti alla sostituzione procedono ai rispettivi adempimenti con immediatezza.

Roberto Vespa

Joseph

Manuel...

...